

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 1 dello Statuto dei funzionari, del principio di non discriminazione, del principio di proporzionalità e del principio della parità di opportunità riguardo all'imposizione, da parte dell'EPSO, di una tastiera QWERTY EN, AZERTY FR/BE o QWERTZ DE per l'esecuzione della prova dello studio di un caso, nonché vertente su un manifesto errore di valutazione.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del regolamento n. 1/1958 riguardo al regime linguistico promosso e ribadito nel bando di concorso EPSO/AD/293/14 e sull'eccezione di illegittimità ed inapplicabilità del bando di concorso EPSO/AD/293/14.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 1 dello Statuto dei funzionari, del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità riguardo alla limitazione della scelta della seconda lingua tra il tedesco, l'inglese e il francese imposta ai candidati dall'EPSO e/o dalla commissione giudicatrice.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di opportunità con riferimento alla procedura di esame del concorso EPSO.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 25 dello Statuto dei funzionari relativamente alla carenza di motivazione delle decisioni dell'EPSO di promuovere e sostenere un determinato regime linguistico, e altresì vertente sulla violazione del bando di concorso e dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in quanto l'EPSO ha assunto funzioni attribuite alla commissione giudicatrice.

Ricorso proposto il 3 aprile 2017 — GY/Commissione

(Causa T-203/17)

(2017/C 195/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: GY (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi e T. Martin)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare e statuire quanto segue:

- la decisione del 23 dicembre 2016 della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/293/14 di non ammetterlo al centro di valutazione è annullata;
- la Commissione europea è condannata a versare un importo stimato ex aequo et bono à EUR 5 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;
- la Commissione europea è, comunque, condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della commissione giudicatrice dell'obbligo di motivazione in quanto non avrebbe rivelato al ricorrente i criteri di valutazione che ha adottato in esecuzione della sentenza del 20 luglio 2016, GY/Commissione, F-123/15, EU:F:2016:160.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della commissione giudicatrice del bando di concorso in quanto essa avrebbe arbitrariamente limitato la sua valutazione dell'esperienza professionale del ricorrente basandosi, in tre casi, unicamente sulla durata di tale esperienza.

3. Terzo motivo, vertente su diversi errori manifesti di valutazione commessi dalla commissione giudicatrice i quali renderebbero illegittima la decisione di accordargli solo 17 punti su 56 (laddove la soglia era fissata a 22 punti)

Ricorso proposto il 3 aprile 2017 — Argus Security Projects/Commissione e EUBAM

(Causa T-206/17)

(2017/C 195/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Argus Security Projects (Limassol, Cipro) (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuti: Commissione europea, Missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere in Libia (EUBAM)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di EUBAM Libia del 24 gennaio 2017 che sostituisce la decisione iniziale del 16 febbraio 2014 con la quale è stata respinta l'offerta presentata dalla società Argus nell'ambito di una gara di appalto riguardante la prestazione di servizi di sicurezza nel quadro della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (contratto EUBAM-13-020) ed è stato assegnato l'appalto alla Garda;
- condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 110 del regolamento n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, (GU L 298 dell'26.10.2012, pag. 1), delle norme stabilite nei documenti di gara per l'attribuzione del contratto, in particolare i punti 4.1 e 12.1 delle istruzioni per gli offerenti, e dei principi di parità di trattamento degli offerenti e di non discriminazione. Il motivo si articola in tre parti:
 - prima parte, vertente sulla mancata mobilitazione dei mezzi tecnici e operativi conformi ai termini dell'appalto;
 - seconda parte, vertente sulla mancata mobilitazione di risorse umane conformi ai termini dell'appalto;
 - terza parte, vertente sul carattere fittizio del piano di mobilitazione e sul fatto che sia presa in considerazione l'esperienza passata degli offerenti in ambienti ostili.
 2. Secondo motivo, vertente sulla modificazione sostanziale delle condizioni iniziali di appalto e sulla violazione del principio della parità di trattamento. Questo motivo si articola in due parti:
 - Prima parte, vertente sulla valutazione delle risorse umane;
 - Seconda parte, vertente sulla valutazione dei mezzi tecnici e del piano di mobilitazione.
-